

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 34 – 17073/2015

OGGETTO: Progetto: *“Ampliamento attività già esistente relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”*

Comune: *Ozegna*

Proponente: *Inerti Alto Canavese s.n.c.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 06/03/2015 la Società Inerti Alto Canavese s.n.c. - con sede legale in Ozegna (TO) Corso Principe Tommaso n. 11, Partita IVA 04353470018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Ampliamento attività già esistente relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 26/03/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti

dai componenti dell'organo tecnico;

- in data 12/05/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Ozegna in Via F.lli Berra snc (NCT Foglio 8 particelle n. 235-273-274-385) (Area A con una superficie di circa 15.570 mq);
- è prevista in aggiunta l'utilizzo di una nuova area (Area B) individuata al NCT Foglio 6 particelle n. 514-148-145-144-142-143-146-147-149-150-151;
- sull'area B), collegata da viabilità comunale all'area A), non è prevista attività di gestione rifiuti ma esclusivamente attività commerciale e stoccaggio delle mps ottenute dall'attività di recupero svolte nell'area A);

Stato di fatto

- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, n 2016/2010, ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno di cui al DM 390/98 e s.m.i.);
- le tipologie, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate nell'area A) sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R13 R5	18.000 2.950	12.000 2.950
7.31 bis terre e rocce di scavo	R13	18.000	18.000
Totale		32.950	38.950

Stato di progetto

- il progetto prevede la modifica dell'iscrizione in essere:
 - inserimento della tipologia 7.6 di cui al D.M. del 05/02/98, e s.m.i.
 - incremento dell'attività di recupero R5 sulla tipologia 7.1 e sulla tipologia 7.6;
 - incremento della movimentazione annua;
 - diminuzione della stoccaggio massima istantaneo;

secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	R5	30.000	15.000
7.31 bis terre e rocce di scavo	R13	15.000	10.000
7.6 conglomerato bituminoso	R5	6.000	3000
Totale		51.000	28.000

- è prevista la modifica del layout sulla base delle nuove esigenze aziendali;
- le attività di recupero R5 sono finalizzate all'ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia conforme alle specifiche norme di settore;
- per la tipologia 7.31 bis l'attività di recupero R13 è propedeutica all'attività di recupero R10 (recuperi ambientali) ed R5 (utilizzo per rilevati e sottofondi stradali) in siti esterni;
- le operazioni di recupero saranno effettuate mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- nella relazione viene dichiarato che *"...l'utilizzo del frantoio mobile non viene effettuato dalla ditta Inerti Alto Canavese, ma da un gestore diverso e precisamente dalla ditta Massucco di Cuneo, proprietaria dell'impianto EXTEC C10"*;
- sono previsti 4 interventi all'anno di circa 20 giorni lavorativi per intervento;
- come già evidenziato è previsto l'utilizzo di una nuova area (Area B) destinata esclusivamente ad attività commerciale e stoccaggio delle mps ottenute dall'attività di recupero svolte nell'area A);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 29/04/2015 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 72735 del 15/05/2015 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 36770 del 06/05/2015 di ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto consegue un passaggio dall'attuale quarta classe

- d'iscrizione, alla terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- dovrà essere presentata istanza di modifica comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (che tenga conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto), fatta salva la necessità dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade:
 - Area A) in Zona SG "Aree per servizi di interesse generale";
 - Area B) in Zona IR "Aree per attività produttive di riordino e completamento" in parte in fascia di rispetto dagli elettrodotti, in parte in fascia di rispetto dalle strade e in viabilità in progetto, in parte in aree per servizi pubblici previste;
 - in classe VI "Aree esclusivamente industriali" di zonizzazione acustica;
 - in classe IIc della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità urbanistica;
- il Comune di Ozegna dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;

3. dal punto di vista progettuale

per l'Area A)

- è necessario innanzitutto premettere che l'impianto è stato oggetto di richiesta di adeguamento con nota del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino del 26/6/2014 (prot. 106448) poiché sulla base di quanto relazionato da Arpa, negli anni 2011 - 2012 - 2013 i rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 7.31bis non erano stati ancora conferiti a soggetti autorizzati, né per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 aveva provveduto ad effettuare il recupero (R5); tale adeguamento ad oggi non risulta ancora essere stato completato;
- stante quanto sopra si rileva la necessità di conseguire la seguente documentazione:
 - una stima delle volumetrie residue presso l'impianto, tenuto conto dei conferimenti già avvenuti;
 - cronoprogramma per la rimozione completa dei rifiuti ancora presenti, comprensivo delle modalità di caratterizzazione degli stessi coerentemente con le prescrizioni di Legge relative al recupero delle terre e delle macerie; nel caso in cui, durante le indagini per la rimozione dei rifiuti depositati, emergessero situazioni di mancato rispetto dei parametri di Legge occorre altresì prevederne specifiche modalità di allontanamento nonché valutare l'opportunità di condurre indagini analitiche mirate sulla qualità dei

terreni su cui insiste il deposito;

per l'area B)

- l'area B) risulta di proprietà della ditta NOVA SEC s.r.l., che ha presentato in data 13/11/2014 comunicazione in procedura semplificata per effettuare un recupero ambientale (R10) di rifiuti terre e rocce e inerti provenienti dall'area A);
- l'iter relativo all'iscrizione si è concluso recentemente, pertanto al momento attuale non si comprende come il sito possa ritenersi disponibile per lo stoccaggio, come per altro indicato dalla ditta Inerti Alto Canavese, in quanto ancora da completarsi il recupero suddetto;
- stante quanto sopra si rileva la necessità di conseguire la seguente documentazione:
 - evidenza del completamento delle operazioni di recupero ambientale, R10 sull'Area B) e della realizzazione delle strutture necessarie all'esercizio;
 - il titolo di disponibilità d'uso;

Proposta progettuale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto ambientale dell'intervento; si da atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto, dei presidi ambientali adottati e della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:
 - per tutte le tipologie di rifiuto si chiede di fornire indicazioni sulle modalità gestionali di esecuzione del test di cessione (es frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti);
 - nello specifico per le terre e rocce da scavo, p.to 7.31 bis, poiché in funzione del loro successivo impiego, qualora non ci si intendesse vincolare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, risulta necessario eseguire test di cessione e caratterizzazione del tal quale, occorre precisare le modalità gestionali che si intende osservare anche in relazione ai conferimenti previsti, o se invece si demanderà al produttore delle terre l'esecuzione delle verifiche del caso (recupero ambientale: entrambi, formazione di rilevati e sottofondi stradali: solo il test di cessione, recupero dell'industria dei laterizi: non è prevista alcuna verifica);
 - dovranno essere forniti calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito, con evidenza della modellistica adottata, considerata l'area destinata a tale scopo, e valutati: l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno;
 - dovrà essere allegata documentazione fotografica comprensiva dell'area identificata per lo stoccaggio delle mps;

- al fine di una più adeguata e razionale gestione, si ritiene che l'area A) dovrà essere dotata di pesa;
- nella relazione viene dichiarato che "...l'utilizzo del frantoio mobile non viene effettuato dalla ditta Inerti Alto Canavese, ma da un gestore diverso e precisamente dalla ditta Masucco di Cuneo, proprietaria dell'impianto EXTEC C10. Quindi non è prevista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non necessita presentare istanza AUA..."; è necessario far presente che tale fattispecie (nolo a caldo) comporta la necessità da parte del gestore terzo di ottenere il Nulla Osta all'esercizio della campagna di frantumazione (DGR 25 -24837 del 15/06/1998), e che l'impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile. Il proponente valuti anche la soluzione del "nolo a freddo" (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti della Inerti Alto Canavese): in questo caso si dovrà richiedere il rilascio dell'AUA nella quale confluiranno oltre all'autorizzazione alle emissioni anche l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività in procedura semplificata;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui

- le attività svolte non comporteranno la generazione di scarichi di acque tecnologiche di processo;
- relativamente alle acque reflue domestiche dell'Azienda originatesi dai servizi igienici dei box prefabbricati, è emerso che recapitano in una fossa a tenuta; si precisa che tale fattispecie non è prevista dalla normativa di settore in materia di risorse idriche;
- si dovrà trasmettere una relazione tecnica che dimostri che si tratta dell'unica ipotesi di smaltimento possibile oppure, in alternativa, trovare un idoneo corpo recettore;

Gestione acque meteoriche

- in merito alla gestione delle acque meteoriche l'Azienda è in possesso della D.D. n. 410-26973/2010 del 12/07/2010 di approvazione del Piano Gestione Acque Meteoriche ai sensi del regolamento regionale 1/R 2006 e s.m.i. per l'attività esistente;
- l'area è dotata di idonea pavimentazione e di adeguato sistema di canalizzazione, raccolta, sedimentazione e scolo delle acque meteoriche;
- il progetto non comporta l'introduzione di ulteriori superfici scolanti così come definite dal regolamento regionale 1/R 2006 e s.m.i.;
- occorre che venga aggiornata la planimetria allegata al precedente Piano Gestione Acque Meteoriche da trasmettere al Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino riportando il nuovo layout;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non emergono criticità in merito;

- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- poiché, secondo quanto dichiarato dal gestore nella relazione tecnica, l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura viene esercito da un Gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento";
- come già evidenziato, qualora il proponente invece scelga la soluzione del "nolo a freddo" (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti della Inerti Alto Canavese), in questo caso si dovrà richiedere il rilascio dell'AUA nella quale confluiranno oltre all'autorizzazione alle emissioni diffuse anche l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività in procedura semplificata;
- al fine dello svolgimento dell'eventuale istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali e individuate e descritte le modalità di contenimento delle diffuse; per la redazione della documentazione si raccomanda di far riferimento a quanto indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web: http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/procedura_via_ordinaria;

Inserimento paesaggistico

- si rimanda al pieno rispetto di quanto indicato all'art. 35- Aree per servizi di Interesse Generale - delle norme di attuazione del PRGC *"lungo i margini ovest e sud dell'ambito di intervento devono essere realizzate cortine alberate in essenze autoctone, con funzione di schermatura visiva e di inserimento paesaggistico (riproponendo l'immagine dei filari alberati ancora presenti nelle aree circostanti a margine di strade e corsi d'acqua), mentre a est e nord deve essere garantita la mitigazione permanente degli impatti visivi, con fascia arborea e arbustiva continua composta da un variegato assortimento di essenze prevalentemente autoctone, per almeno il 50% a foglia sempreverde"*;
- si evidenzia come gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie a progetto prevedendo l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo delle essenze arboreo/arbustive; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle

eventuali fallanze;

Ritenuto che:

- qualsiasi modifica dell'attuale iscrizione è subordinata:
 - al conferimento all'esterno dell'Area A), come dal cronoprogramma richiesto, di tutti i rifiuti rimasti in giacenza come da relazione Arpa;
 - alla completa realizzazione dell'Area B);
 - all'espressione da parte del Comune di Ozegna di parere circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi :

- fornire una stima delle volumetrie residue presso l'impianto, tenuto conto dei conferimenti già avvenuti;
- fornire cronoprogramma per la rimozione completa dei rifiuti ancora presenti, comprensivo delle modalità di caratterizzazione degli stessi coerentemente con le prescrizioni di Legge relative al recupero delle terre e delle macerie; fornire evidenza del completamento delle operazioni di recupero ambientale, R10 sull'Area B) e della realizzazione delle strutture necessarie all'esercizio;
- fornire il titolo di disponibilità d'uso dell'area B);
- dettagliare le modalità di gestione dei rifiuti derivanti da attività pregresse in concomitanza con l'eventuale ingresso di nuovi rifiuti provenienti dall'esterno secondo l'iscrizione in essere;
- per tutte le tipologie di rifiuto, fornire indicazioni sulle modalità gestionali di esecuzione del test di cessione (es frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti); nello specifico per le terre e rocce da scavo, p.to 7.31 bis, poiché in funzione del loro successivo impiego, qualora non ci si intendesse vincolare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, risulta necessario eseguire test di cessione e caratterizzazione del tal quale, occorre precisare le modalità gestionali che si intende osservare anche in relazione ai conferimenti previsti o se invece si demanderà al produttore delle terre, l'esecuzione delle verifiche del caso (ossia recupero ambientale: entrambi, formazione di rilevati e sottofondi stradali: solo il test di cessione, recupero dell'industria dei laterizi: non è prevista alcuna verifica);

- fornire calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito, con evidenza della modellistica adottata, considerata l'area destinata a tale scopo e valutati: l'ingombro dei macchinari per il trattamento, delle aree di passaggio dei mezzi, l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati annualmente in caso di esecuzione del test di cessione una volta l'anno;
- allegare documentazione fotografica comprensiva dell'area identificata per lo stoccaggio delle mps;
- dotare l'Area A) di pesa;
- valutare la possibilità del "nolo a freddo";
- al fine dello svolgimento dell'eventuale istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali e di individuare e descrivere le modalità di contenimento delle diffuse; per la redazione della documentazione si raccomanda di far riferimento a quanto indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web: http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/procedura_via_ordinaria;
- trasmettere relazione tecnica che dimostri che l'utilizzo di un fossa a tenuta sia l'unica ipotesi di trattamento possibile per i reflui domestici, in alternativa trovare idoneo corpo recettore;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- qualsiasi modifica dell'attuale iscrizione è subordinata:
 - al conferimento all'esterno dell'Area A) di tutti i rifiuti rimasti in giacenza come da relazione Arpa e come dal cronoprogramma richiesto;
 - alla completa realizzazione dell'Area B);
 - all'espressione da parte del Comune di Ozegna di parere circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 06/03/2015, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- a dotare l'Area A) di pesa;
- si rimanda al pieno rispetto di quanto indicato all'art. 35- Aree per servizi di Interesse Generale - delle norme di attuazione del PRGC *"lungo i margini ovest e sud dell'ambito di intervento devono essere realizzate cortine alberate in essenze autoctone, con funzione di schermatura visiva e di inserimento paesaggistico (riproponendo l'immagine dei filari alberati ancora presenti nelle aree circostanti a margine di strade e corsi d'acqua), mentre a est e nord deve essere garantita la mitigazione permanente degli impatti visivi, con fascia arborea e arbustiva continua composta da un variegato assortimento di essenze prevalentemente autoctone, per almeno il 50% a foglia sempreverde"*;

- si evidenzia come gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati prevedendo l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo delle essenze arboreo/arbustive; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle eventuali fallanze;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- dopo l'allontanamento dei materiali secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma richiesto, dovrà essere inviata una relazione finale a firma di professionista, che attesti il conferimento presso soggetti autorizzati di tutti i rifiuti rimasti in giacenza nell'Area A), comprensiva delle volumetrie conferite e delle relative destinazioni, sulla base dei quantitativi come relazionati da Arpa. Tale relazione dovrà essere comprensiva anche di una valutazione sulla necessità di effettuare prove analitiche finalizzate ad appurare possibili contaminazioni nell'area, in considerazione dei seguenti fattori: tipologie di rifiuto rimaste in giacenza, riscontro di superamenti dei limiti per i parametri di legge (test di cessione, caratterizzazione sul tal quale), destinazione dell'area da PRGC. Sulla base delle considerazioni effettuate al punto precedente, eventuale realizzazione di analisi sull'area.
- trasmettere al Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino planimetria aggiornata del Piano Gestione Acque Meteoriche riportando il nuovo layout dell'impianto;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Ampliamento attività già esistente relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi", presentato dalla Società Inerti Alto Canavese s.n.c. - con sede legale in Ozegna (TO) Corso Principe Tommaso n. 11, Partita IVA 04353470018 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni sopra dettagliate, che si richiamano sinteticamente:
 - 1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi ;
 - 2) Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera;
 - 3) Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio;
 - 4) Adempimenti;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/06/2015

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)